

Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014, n. 15-361

**Ob. 2 2000/2006 - Misura 3.2 - "Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici" - soggetto beneficiario: ABBAZIA 1515 ONLUS, intervento denominato "COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLA CERTOSA DI SAN FRANCESCO IN AVIGLIANA" parziale cambio di parte della destinazione d'uso.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- la Commissione europea con Decisione C (2001) 2045, assunta in data 7.9.2001, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (di seguito denominato DOCUP) per l'obiettivo 2 della Regione Piemonte, redatto ai sensi del Regolamento (CE) 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, per il periodo di programmazione 2000/2006;
- con deliberazione n. 51-4056 del 1.10.2001 la Giunta Regionale ha preso atto della citata decisione di approvazione del DOCUP per l'obiettivo 2 – programmazione 2000/2006;
- con deliberazione n. 83-4453 del 12.11.2001 la Giunta Regionale ha approvato, sulla base delle modifiche ed integrazioni apportate dal comitato di Sorveglianza nella seduta del 31.10.2001, il Complemento di Programmazione nella sua versione definitiva, tramite il quale viene delineata la strategia di attuazione secondo l'articolazione degli assi e delle misure d'intervento, conformante agli indirizzi del DOCUP.

Atteso che:

- con deliberazione n. 26-4892 del 21.12.2001, la Giunta Regionale ha approvato il documento denominato "Criteri della regia regionale" con la quale sono fissate precise modalità procedurali per l'attuazione delle misure e delle linee di intervento che rientrano nell'interesse principale degli enti pubblici e che risultano essere le seguenti:
  - 2.3 Completamento e sviluppo di strutture insediative per il sistema economico;
  - 2.5b Sviluppo del sistema dei prodotti turistici territoriali e termali;
  - 3.2 Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici;
  - 4.1a Riqualificazione edifici ed aree a funzione sociale plurima;
- con determinazione dirigenziale n. 224 del 19/12/2002 è stato ammesso a finanziamento a valere sulla misura 3.2 "Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici" l'intervento proposto da ABBAZIA 1515 ONLUS e denominato "COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLA CERTOSA DI SAN FRANCESCO IN AVIGLIANA";
- il recupero dei siti ammessi a contributo a valere sulla Misura 3.2 del DOCUP Ob. 2 2000/2006 sono soggetti ad vincoli giuridici che vengono di seguito brevemente riportati:
  - il DOCUP Ob. 2 2000/2006, approvato con Decisione Comunitaria C(2001) 2045 assunta in data 07/09/2001, successivamente modificata con Decisioni C(2003) 3983 del 21/10/2003, C(2004) 3338 del 07/09/2004, C(2005) 5237 del 07/12/2005 e C(2009) 1112 del 18/02/2009, dispone specificamente che per gli interventi di recupero dei siti ammessi a valere sulla Misura 3.2 "...Non

*potranno essere destinati per attività istituzionale della Pubblica Amministrazione (ad esempio uffici comunali, anagrafi, magazzini, depositi, ecc.), né per uso residenziale abitativo”;*

- il Complemento di Programmazione del DOCUP Ob. 2 2000/2006, approvato con D.G.R. n. 83-4453 del 12/11/2001, successivamente modificata con D.G.R. n. 67-12783 del 14/06/2004, n. 16-880 del 26/09/2005 e n. 65-6009 del 28/05/2007, riprende testualmente quanto già previsto dalla Scheda di Misura 3.2 del DOCUP per quanto riguarda gli interventi di recupero siti ammessi a contributo;
- il Disciplinare contenente “Procedure e Norme per la gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo” degli interventi ammessi a valere sulle misure/linee d’intervento 2.3, 2.5b, 3.1a, 3.2, 4.1a e 4.2b del DOCUP Ob. 2 2000/2006, approvato con Determinazione dirigenziale n. 55 del 30/04/2003 e successivamente modificato con Determinazione n. 20 del 05/02/2004, dispone al pt. 4.13 che i contributi concessi siano revocati sia qualora gli interventi realizzati si discostino significativamente, per tipologia o destinazione d’uso, da quelli indicati nel progetto ammesso a finanziamento, sia in tutti i casi in cui l’opera venga destinata, anche solo in parte, ad ospitare l’attività istituzionale di pubbliche amministrazioni. Il medesimo Disciplinare, ai pt. 4.8 e 8.1 dispone altresì l’obbligo, in capo ai beneficiari dei contributi, di non alienare e di non variare la destinazione d’uso prevista in sede di ammissione a finanziamento per almeno dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.
- Con D.G.R. n. 69 – 13578 del 04/10/2004 veniva fissato l’obbligo di mantenere la destinazione d’uso delle opere realizzate per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Richiamato l’art. 30 punto 4 del Reg. (CE) 1260/99 che dispone, tra l’altro, che la destinazione d’uso di un progetto cofinanziato da fondi strutturali debba essere mantenuta per cinque anni (anziché per 10 come prevista dalla citata D.G.R. n. 69-13578 del 4/10/2004) dalla data di ultimazione lavori.

Considerato che:

- la norma comunitaria sopra richiamata è sovrastante rispetto alle disposizioni assunte dall’amministrazione regionale e che quindi è possibile derogare agli indirizzi operativi disposti in fase di gestione del Docup ob.2 della Regione Piemonte.

Considerato altresì che:

- l’intervento di recupero del progetto “Abbazia 1515 Onlus” (ora Associazione Certosa 1515 Onlus) è stato realizzato nell’ambito del DOCUP 2000-2006 concluso a livello programmatico nel giugno 2009 e conseguentemente sono trascorsi i 5 anni previsti dalla normativa comunitaria sopra richiamata.

Vista la richiesta presentata come ABBAZIA 1515 ONLUS, ora denominata Associazione Certosa 1515 Onlus per mero cambio di ragione sociale, con la quale si chiede “... un parziale e limitato cambio di destinazione d’uso dell’immobile denominato “la Certosa”... ”.

Considerato che:

- tale cambio di destinazione d'uso è finalizzato al mantenimento delle finalità sociali dell'intero complesso in oggetto, e che l'introduzione di una limitata porzione (inferiore del 25 % dell'intera superficie ad attività ricettiva) di attività equiparabile alla "destinazione commerciale" è unicamente indirizzata a creare delle entrate economiche al fine di garantire il sostentamento dell'attività sociale e dell'occupazione presso la medesima Certosa; tale parziale richiesta di cambio di destinazione d'uso, è già stata concertata sia con il Comune di Avigliana (in coerenza con la variante urbanistica adottata), sia con l'Agenzia delle Entrate;

- il parziale cambio di destinazione d'uso di parte del complesso non comporta alcuna opera edilizia di demolizione della struttura finanziata, in quanto la medesima struttura risulta essere già configurata all'uso in parte ricettivo (alberghiero e ristorazione) e che tale modifica non altera la natura dell'opera finanziata.

Visto art. 56 comma 2 lettera h) dello Statuto;

la Giunta regionale ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

*delibera*

per quanto riportato in premessa:

- di prendere atto della richiesta da parte della Associazione Certosa 1515 Onlus di un parziale e limitato cambio di destinazione d'uso, in coerenza con la variante urbanistica adottata, dell'immobile denominato "la Certosa" sito nel Comune di Avigliana e oggetto di finanziamento a valere sulla misura 3.2 "Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici" del DOCUP 2000/2006;

- di autorizzare il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per una *porzione non superiore al 25 % dell'intera superficie, da attività ricettiva ad attività equiparabile alla "destinazione commerciale"* in parziale deroga agli indirizzi operativi disposti con la DGR n. 69 – 13578 del 04/10/2004 in fase di gestione del Docup ob.2 della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)